



**REGOLAMENTO AVVOCATURA
E DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI
SPETTANTI AGLI AVVOCATI INTERNI**

Approvato con Delibera di Consiglio Metropolitanano n. ...del

INDICE

- ART. 1 – OGGETTO
- ART. 2 – L'AVVOCATURA METROPOLITANA
- ART. 3 – FUNZIONI DELL'AVVOCATURA
- ART. 4 – PRATICA FORENSE
- ART. 5 – ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE
- ART. 6 – RAPPORTI CON GLI UFFICI
- ART. 7 – DIRITTO AL COMPENSO PROFESSIONALE
- ART. 8 – NATURA DEI COMPENSI PROFESSIONALI E LIMITI ALLA LORO
CORRESPONSIONE
- ART. 9 – DETERMINAZIONE DEI COMPENSI
- ART. 10 – RIPARTO DEI COMPENSI
- ART. 11 – AVVOCATI DIRIGENTI O TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
- ART. 12 – CONVENZIONI CON ALTRI ENTI
- ART. 13 – RINVIO. ADEGUAMENTI.
- ART. 14 – NORMA TRANSITORIA

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione dell'Ufficio Avvocatura della Città Metropolitana di Firenze nonché le modalità di assegnazione ed erogazione dei compensi professionali in favore degli Avvocati interni, coerentemente a quanto previsto dall'art. 23 legge n. 247/2012 e dall'art. 9 D.L. n. 90/2014, come convertito in L. n. 114/2014, e dai principi sottesi a dette norme.

Art. 2

L'Avvocatura Metropolitana

1. L'Avvocatura Metropolitana provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Città Metropolitana di Firenze secondo le norme contenute nel presente regolamento.
2. L'Avvocatura Metropolitana è composta da Avvocati dipendenti dell'Ente ed incardinati nell'Ufficio, iscritti all'elenco speciale degli Avvocati addetti ad uffici legali di enti pubblici dell'Albo degli Avvocati, di cui all'art.15 comma 1 lett. b) della L. n. 247/2012. Nel rispetto dello Statuto della Città Metropolitana e della struttura organizzativa l'Avvocatura Metropolitana è struttura autonoma tale da garantire "l'autonomia professionale forense" degli avvocati. Il coordinamento degli avvocati interni è affidato ad uno degli Avvocati incardinati presso l'Ufficio.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'Avvocatura è informata ai principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici. Gli Avvocati esercitano le funzioni loro proprie con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo e agli stessi non possono essere affidate attività di gestione amministrativa, né sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica.
4. L'Amministrazione Metropolitana promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da autonomia, alta professionalità, competenza e responsabilità anche esterna, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed un trattamento economico adeguato alla specificità del ruolo professionale svolto, così come richiesto dall'art. 23 L. n. 247/2012.
5. Le spese di iscrizione degli Avvocati all'elenco speciale di cui al comma 2 sono a carico della Città Metropolitana.
6. In applicazione del "regolamento per la formazione permanente" approvato dal CNF, tutti gli Avvocati che compongono l'Avvocatura hanno l'obbligo di conseguire crediti formativi partecipando agli eventi previsti dal citato regolamento. Le spese di partecipazione agli eventi formativi sono a carico della Città Metropolitana.

Art. 3

Funzioni dell'Avvocatura

1. All'Avvocatura spetta la rappresentanza, difesa ed assistenza dell'Amministrazione in tutte le controversie nelle quali questa è parte, sia in sede giudiziale, davanti a tutte le Magistrature, sia nei giudizi arbitrali, nonché davanti ad organismi di mediazione e conciliazione, nelle negoziazioni assistite e comunque nelle diverse procedure di composizione stragiudiziale delle liti previste dalla legge.
2. L'Avvocatura Metropolitana svolge attività di consulenza ed assistenza legale in favore di organi amministrativi ed uffici, in particolare redige, su richiesta dei Dirigenti dell'Ente, pareri legali su questioni di rilevanza giuridica, attiva il recupero crediti che non sia di diretta competenza delle Direzioni, assiste l'Ente nella transazione delle liti insorte od insorgende.
3. Nei procedimenti penali in cui la Città Metropolitana sia parte offesa, su indicazione degli Uffici competenti, la costituzione di parte civile viene effettuata dall'Avvocatura, con i propri legali.

Art. 4

Pratica forense

Presso l'Avvocatura della Città Metropolitana di Firenze può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato, nei termini di legge e secondo le modalità indicate nel relativo Regolamento approvato dall'Ente.

Art. 5

Assegnazione delle pratiche

1. Gli affari contenziosi e consultivi sono assegnati dall'avvocato coordinatore secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale, tenuto conto delle competenze specifiche per materia e dell'esperienza maturata dai singoli avvocati, comunque in base a criteri finalizzati a garantire l'omogeneità dei carichi di lavoro e la parità di trattamento, come richiesto dall'art. 9 comma 5 del D.l. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014.
2. L'avvocato coordinatore può assegnare agli avvocati anche incarichi congiunti al fine di consentire una compartecipazione alla formazione della competenza e soprattutto la garanzia della sostituzione in giudizio a pieno titolo e responsabilità, individuando in tali casi l'effettivo avvocato responsabile della pratica.

3. Dal momento dell'assegnazione della pratica, l'avvocato diviene responsabile dell'affare legale rispondendo del rispetto dei termini e delle scadenze di propria competenza.

4. L'avvocato coordinatore propone l'assegnazione, per motivate ragioni, degli incarichi professionali ad avvocati del libero Foro, fermo restando le attribuzioni gestionali secondo l'organizzazione e gli atti di programmazione del bilancio.

Art. 6

Rapporti con gli uffici

1. La specificità dei compiti attribuiti agli Avvocati Metropolitan, non assimilabili a quelli di altri uffici, determina l'assunzione di un metodo di lavoro volto a eliminare, per quanto possibile, forme burocratiche in favore dell'autonomia per favorire l'attività dei legali volta al compimento di operazioni materiali e intellettuali funzionali allo svolgimento della loro attività ed ascrivibili alla loro esclusiva responsabilità.

2. Gli uffici della Città Metropolitana sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e tutto quanto necessario o utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali, al fine di garantirne la completezza e la tempestività.

3. Ove lo ritenga funzionale al buon esito della controversia, l'Avvocatura richiede la disponibilità di personale interno per la nomina a consulente tecnico di parte (CTP). Ove non disponibile il personale interno, l'avvocatura ricorre a professionalità esterne. In tal caso la direzione competente per il contenzioso procede all'individuazione del tecnico da nominare quale CTP e l'avvocatura formalizza e finanzia il relativo incarico.

Art. 7

Diritto al compenso professionale

1. Ai sensi dell'art. 23 legge n. 247/2012, dell'art. 9 D.L. 90/2014, come convertito dalla L. 114/2014 nonché dagli artt. 27 del CCNL del Comparto Regioni Enti Locali e 37 del CCNLL Dirigenti, a tutti gli Avvocati dell'Ufficio Avvocatura sono corrisposti i compensi dovuti per l'esercizio della loro attività professionale, con le modalità previste dal presente regolamento, nei seguenti casi:

- provvedimenti favorevoli all'Ente con recupero delle spese legali a carico della controparte soccombente (spese liquidate);
- provvedimenti favorevoli all'Ente, con pronunciata compensazione integrale delle spese (spese compensate).

2. Per provvedimento favorevole si intende ogni provvedimento giurisdizionale comunque

denominato, ove le domande ed eccezioni dell'ente siano state totalmente o parzialmente accolte. Sono considerati favorevoli anche i provvedimenti che, pur non pronunciando sul merito della controversia e sulle competenze del giudizio, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'ente, compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole ed i casi di estinzione e/o rinuncia/abbandono del giudizio su istanza della controparte e/o perenzione che lascino sostanzialmente intatto il provvedimento impugnato anche nei casi in cui i legali delle parti abbiano reciprocamente accettato la compensazione delle spese di lite e conseguente pronuncia del giudice. Restano esclusi invece dai provvedimenti favorevoli quelli conseguenti ad autotutela ovvero tardiva emissione del provvedimento amministrativo.

Art. 8

Natura dei compensi professionali e limiti alla loro corresponsione

1. I compensi professionali sono parte integrante della retribuzione, avente carattere fisso e continuativo, e remunerano l'attività professionale dei dipendenti avvocati.
2. Ai sensi dell'art.9, comma 7, del D.L 90/2014, come modificato dalla L. n. 114/2014, i compensi professionali possono essere corrisposti a ciascun avvocato nel limite del trattamento economico complessivo al medesimo spettante nell'anno di competenza dell'onorario disposto dal giudice, corrispondente all'anno di deposito del singolo provvedimento giudiziale, comunque liquidabili solo a seguito del passaggio in giudicato.
3. Il compenso spettante viene liquidato al lordo degli oneri riflessi, mentre l'IRAP è a carico dell'Ente di appartenenza. Nelle sentenze con spese liquidate, dove la parte di oneri riflessi di spettanza del dipendente sia stata recuperata a carico della controparte, la quota del 23.80% CPDEL non dovrà essere trattenuta dalle spettanze del dipendente.
4. I compensi derivanti da sentenze recanti la compensazione integrale delle spese di lite sono erogati nel limite dello stanziamento previsto nell'anno 2013, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 comma 6 D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014.
5. La quota non erogata dello stanziamento di cui al precedente comma resta nella disponibilità libera del bilancio dell'Amministrazione. Analogamente, viene riversata nel bilancio senza vincoli di destinazione la parte delle somme recuperate dalle controparti soccombenti e non ripartita tra gli Avvocati in ragione del raggiungimento dei tetti individuali di attribuzione previsti per legge.
6. Nel caso in cui gli avvocati interni abbiano assunto la difesa con mandato congiunto ad un legale esterno, compete la metà del compenso.

Art. 9

Determinazione dei compensi

1. In caso di pronunce favorevoli con compensazione integrale delle spese legali, il pagamento dei relativi compensi, ai sensi dell'art.9, comma 6, del D.L. 90/2014, convertito in L.114/2014, nel rispetto dei limiti di cui al precedente art. 8, viene effettuato dall'Ente sulla base della notula predisposta dal legale responsabile della causa. La notula viene redatta applicando i valori medi previsti nel decreto del Ministero della Giustizia di cui all'art.13, comma 6, Legge n. 247/2012, vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita. A detta normativa si rinvia per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento. Laddove il valore della controversia superi lo scaglione massimo delle tariffe del predetto DM, si applicherà un motivato incremento fino al 30% alla notula redatta secondo i valori massimi dello scaglione di valore massimo.

Nel caso in cui la compensazione delle spese consegua da un provvedimento dichiarativo della cessata materia del contendere o sopravvenuta carenza di interesse o di estinzione del giudizio nell'ambito del quale le parti si siano accordate con compensazione delle spese, la notula dovrà contenere l'onorario previsto per le fasi effettivamente svolte.

Nel caso di sentenza parzialmente favorevole, nelle quale le difese dell'amministrazione siano state accolte solo in parte, alla notula andrà applicata una motivata riduzione fino al 50%.

2. Nel caso di sentenza favorevole con liquidazione giudiziale delle spese legali, ai sensi dell'art. 9 comma 3 D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, le somme recuperate, anche mediante iscrizione a ruolo, sono ripartite tra gli Avvocati in servizio presso l'Avvocatura, nei limiti indicati nell'art. 8 del presente regolamento. Anche in tal caso l'Avvocato titolare della causa redige una notula riepilogativa delle spese liquidate indicando anche i dati del relativo ordinativo d'incasso. Resta inteso che in assenza di recupero delle spese dalle controparti, alcun compenso potrà essere riconosciuto ai legali interni. Nei casi di minor recupero rispetto al totale dovuto dalle controparti, detta minor somma potrà essere ripartita tra i legali interni secondo i criteri di riparto di cui al presente regolamento.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, i compensi professionali agli Avvocati interni spettano nelle seguenti misure:

- in caso di mandato congiunto: 70% in favore del legale individuato come responsabile del contenzioso, 15% ripartito tra i restanti avvocati inseriti nel mandato incluso il coordinatore se compreso nel mandato;
- nel caso di mandato singolo: 70% in favore del legale titolare del mandato, 15% ripartito tra gli altri avvocati in servizio, escluso il coordinatore.

Ulteriori e diversi criteri di riparto potranno essere applicati dal coordinatore secondo principi di equità a fronte di circostanze sopravvenute che incidano sull'effettivo svolgimento dell'attività difensiva in relazione alla singola causa patrocinata.

4. Per le cause innanzi alle Giurisdizioni superiori l'onorario è ripartito nella misura del 50% tra l'Avvocato cui è conferito il mandato *ad litem* e l'avvocato che ha istruito effettivamente la causa.

5. L'Avvocato coordinatore ha in ogni caso diritto al 15% dell'importo spettante a titolo di compenso per ogni causa, in ragione del ruolo e della responsabilità dal medesimo assunta nella gestione e organizzazione dell'attività contenziosa.

Art. 10

Riparto dei compensi

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5 del D.L. n. 90/2014, convertito in L n.114/2014, l'impegno e la successiva liquidazione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati dell'Ente, avviene tenuto conto di criteri di riparto oggettivamente misurabili; l'integrale attribuzione dei compensi di spettanza di ciascun Avvocato può essere infatti effettuata solo a fronte della positiva verifica del rendimento individuale, da effettuarsi annualmente anche sulla base dei seguenti elementi:

– colpevole omissione di adempimenti processuali (partecipazione alle udienze, mancato rispetto termini processuali) che abbia comportato effetti pregiudizievoli per l'ente: riduzione del 15% ;

– mancato rispetto delle direttive e delle istruzioni impartite dall'Avvocato Coordinatore in ordine alla trattazione degli affari assegnati: riduzione 10% ;

– inadempimento colpevole dell'attività professionale svolta, che abbia comportato effetti pregiudizievoli per l'ente: riduzione del 10%

2. Della verifica del rendimento individuale nei termini di cui sopra si darà conto nella liquidazione dei compensi, che avverrà con cadenza semestrale.

3. Agli avvocati cessati definitivamente dal servizio, salvo il rispetto dei criteri che precedono, sono dovuti i compensi di cui al presente regolamento, sulle cause introdotte prima della cessazione del rapporto di lavoro e già passate in decisione al momento della cessazione stessa.

4. Sia l'impegno della spesa che la liquidazione sono assunti dal Dirigente, anche ad interim, dell'Avvocatura. Tali atti dovranno essere completi delle informazioni relative alla specifica dei provvedimenti favorevoli che si liquidano, data deposito provvedimento, data passaggio in giudicato e distinzione della tipologia di spese legali (liquidate o

compensate).

Art. 11

Avvocati dirigenti o titolari di posizione organizzativa

1. La retribuzione di risultato, spettante al dipendente avvocato, se dirigente o incaricato di posizione organizzativa, è compensata, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro, con i compensi professionali maturati ai sensi del presente regolamento nel medesimo anno di riferimento.

2. La compensazione si effettua applicando all'indennità di risultato un abbattimento percentuale progressivo, nella misura e con le modalità previste dai contratti integrativi vigenti, rispettivamente applicabili alla dirigenza ed alle posizioni organizzative.

Art. 12

Convenzioni con altri enti

L'Avvocatura metropolitana può fornire assistenza legale ad altri enti locali, previa stipula di convenzioni ex art.30 del D.Lgs. 267/2000 con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati, da ripartirsi in ogni caso tra i medesimi ai sensi della presente regolamentazione interna.

Art. 13

Rinvio. Adeguamenti.

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 del D.L. n. 90 del 24.6.2014, convertito in legge dall'art. 1, primo comma, della L. n. 114 dell'11.8.2014, nel R.D. n. 30.10.1933, n. 1611, nella L. 31.12.2012 n. 247 e nei regolamenti attuativi ivi previsti, in quanto riferibili all'Avvocatura della Città Metropolitana di Firenze quale ente pubblico.

2. Il presente Regolamento verrà automaticamente integrato al sopravvenire di norme imperative o diverse interpretazioni della norma stessa.

Art. 14

Norma transitoria

1. Con l'approvazione del presente regolamento, i criteri di ripartizione ed attribuzione degli onorari previsti dalle disposizioni precedentemente vigenti cessano di avere efficacia ed i compensi maturati successivamente alla data di approvazione del presente regolamento dovranno essere corrisposti secondo i criteri ivi previsti.